

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Città metropolitana di Bologna

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E ASSISTENZA AL COLLAUDO, DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA VERDE SCOLASTICA CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA EX SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO DA DESTINARE A NUOVO CENTRO CULTURALE

Codice **CIG 64517833C2**

Codice **CUP F61E15000580004**

In esecuzione della determinazione n. 530 del 31/10/2015 e della determinazione n. 531 del 3/11/2015 si rende noto che l’**Amministrazione Comunale di Calderara di Reno** – Piazza Marconi n. 7 40012 Calderara di Reno (BO), telefono: 051/6461260 - telefax: 051/722186 PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it Profilo committente: www.comune.calderaradireno.bo.it, intende appaltare mediante PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss. mm. ii. l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui in oggetto.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6- bis.

Si fa presente che l’art. 19 della legge 114/2014, ha previsto la soppressione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e la decadenza dei relativi organi e che i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all’ A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 102/2014: “Attività dell’A.N.AC. a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – Disposizioni urgenti per il funzionamento”).

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente.

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare (CIG: **64517833C2**)

Il sistema rilascia il “PASSOE” da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali – si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

1. OGGETTO DELLA GARA.

1.1 La gara ha ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici concernenti l'esecuzione delle prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed assistenza al collaudo, afferenti i lavori di riqualificazione urbana dell'area verde scolastica con ristrutturazione edilizia della ex scuola materna del capoluogo da destinare a nuovo centro culturale, sotto l'osservanza di tutte le norme, condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Oneri, dal Bando di Gara, dal presente disciplinare, dallo studio di fattibilità-progetto preliminare e dal documento contrattuale che sarà stipulato fra il Comune ed il Professionista incaricato.

1.2 Si precisa che al termine della procedura di gara ad evidenza pubblica, l'Amministrazione comunale affiderà il solo incarico di progettazione definitiva, conservando sin da ora la facoltà di affidare altresì, con apposito provvedimento, la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'assistenza al collaudo.

1.3 L'espletamento dell'incarico dovrà essere eseguito nel rispetto di tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

2. IMPORTO DEI LAVORI AI QUALI SI RIFERISCONO LE PRESTAZIONI

L'importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi tecnici, ammonta ad Euro 1'315'000,00 (unmilionetrecentoquindicimila euro/00centesimi) - I.V.A. esclusa ed è fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

3. IMPORTO A BASE DI GARA SERVIZI TECNICI

3.1 L'importo complessivo dei servizi, a base di gara, relativo alle prestazioni di progettazione, direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ed assistenza al collaudo, comprensivo di spese, è pari ad **EURO 118.000,00** (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse) così suddivisi:

Progettazione definitiva	Progettazione Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Direzione Lavori, assistenza al collaudo,
€ 45'000,00	€ 32'000,00	€ 41'000,00

3.2 Agli onorari così calcolati sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario. L'importo complessivo al netto del ribasso praticato è da considerarsi quale importo contrattuale invariabile.

3.3 Gli importi come sopra determinati, sia per la fase di progettazione che per la fase di esecuzione, sono comprensivi degli oneri per l'acquisizione di tutti i pareri e/o certificati inerenti la progettazione e successiva fruizione dell'opera (pareri igienico sanitari, urbanistici, VVF, etc.).

3.4 Nel caso in cui l'Amministrazione comunale eserciti l'opzione di affidamento della progettazione esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed assistenza al collaudo, verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario.

3.5 La presenza di competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà alcun incremento dell'onorario come calcolato nel caso di professionista singolo.

4. RISORSE UMANE E PROFESSIONALI MINIME RICHIESTE.

4.1 Il personale tecnico richiesto per lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto deve essere organizzato in n. 1 (un) gruppo di lavoro composto dalle seguenti professionalità:

- n. 1 (uno) **progettista strutturale**;
- n. 1 (uno) **progettista architettonico**;
- n. 1 (uno) **progettista impiantista**;
- n. 1 (uno) **direttore lavori opere edili e specialistiche**;
- n. 1 (uno) **coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione**.

4.2 Il gruppo di lavoro di cui al precedente punto 4.1 deve essere composto da professionalità distinte, fatte salve:

- 1) la possibilità di coincidenza tra direttore dei lavori e progettista architettonico e/o la coincidenza tra direttore dei lavori e progettista strutturale.
- 2) la previsione di cui all'art. 151 del D.P.R. 207/2010: nel caso in cui uno dei professionisti impegnati nell'ambito del gruppo di lavoro, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008, lo stesso potrà assumere direttamente la funzione di coordinatore per la sicurezza. Il professionista indicato quale coordinatore per la sicurezza nell'ambito del gruppo di lavoro, deve essere dotato dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto il gruppo di lavoro richiesto dovrà essere composto da un minimo di 2 (due) unità lavorative.

5. TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

5.1 L'affidatario svolgerà i servizi posti a base di gara con la tempistica stabilita dagli atti di gara.

5.2 Si precisa che i tempi contrattualmente previsti per le attività sono i seguenti:

- **Progettazione definitiva:** entro e non oltre il tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e comunque entro e non oltre il termine massimo posto a base di gara, pari a giorni 30 (trenta) dalla consegna del servizio;

- **Progettazione esecutiva (comprensiva del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione):** entro e non oltre il tempo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il termine massimo posto a base di gara, pari a giorni 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'atto di formale affidamento.

- Direzione lavori, Misurazione e Contabilità lavori, assistenza al collaudo: entro e non oltre la durata prevista per i lavori ed i collaudi, così come stabilita ed approvata dal Comune.

L'incarico di direzione lavori si esaurisce con l'approvazione di rito della contabilità finale e degli atti di collaudo tecnico amministrativo.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA.

6.1 La documentazione di Gara è costituita da:

- a) Bando di Gara;
- b) Disciplinare di Gara;
- c) Capitolato d'oneri;
- d) studio di fattibilità-progetto preliminare
- e) modelli per la partecipazione alla gara - di cui all'elenco posto a termine del presente Disciplinare.

6.2 La stazione appaltante, al fine di rendere maggiormente comprensibile la consistenza immobiliare oggetto di intervento, ritiene opportuno rendere disponibile gli elaborati grafici rappresentanti lo stato di fatto ed il progetto preliminare sull'area e sull'immobile oggetto del presente disciplinare, approvato dalla Giunta Comunale di Calderara di Reno con deliberazione n. 99 del 7/8/2015

Tale stato di fatto ed il progetto sono disponibili anche in formato digitale editabile (.dwg), precisando che sarà onere del professionista incaricato verificare contenuto e correttezza dei dati e che in nessun caso potrà essere imputata all'Amministrazione Comunale responsabilità su eventuali imprecisioni o errori.

In particolare i citati elaborati grafici (sia in formato pdf e dwg) che costituiscono il progetto preliminare sono composti dalle seguenti tavole:

1. Tav. n. 01 "Relazione tecnico-illustrativa";
2. Tav. n. 02 "Inquadramento area";
3. Tav. n. 03 "Planimetria generale";

4. Tav. n. 04 "Individuazione aree di intervento";
5. Tav. n. 05 "Planimetria parco Morello – stato di fatto";
6. Tav. n. 06 "Planimetria parco Morello - progetto";
7. Tav. n. 07 "Area scolastica – stato di fatto";
8. Tav. n. 08 "Area scolastica - progetto";
9. Tav. n. 09 "Stima dei lavori";

6.3 La documentazione sopra indicata è disponibile sul sito istituzionale della stazione appaltante www.comune.calderaradireno.bo.it – sezione Bandi di gara e contratti. I documenti non sono a pagamento.

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti scritti** da inoltrare al responsabile del procedimento, Arch. Andrea Illari, **all'indirizzo email PEC:** comune.calderara@cert.provincia.bo.it, **entro e non oltre il giorno 20/11/2015**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. **Le risposte** alle richieste presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero **entro il giorno 25/11/2015**. La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.calderaradireno.bo.it-sezione> bandi di gara e contratti.

Le risposte saranno fornite unicamente mediante pubblicazione sul sito internet.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.

8.1. Alla selezione possono partecipare i soggetti di cui alla sezione III.2.1) del Bando di Gara, in possesso dei requisiti elencati alla sezione III.2.2) del Bando di Gara e di seguito riportati:

a) Il concorrente deve impegnarsi a costituire n. 1 (uno) gruppo di lavoro composto dalle seguenti professionalità: n. 1 (uno) progettista strutturale, n. 1 (uno) progettista architettonico, n. 1 (uno) progettista impiantista, n. 1 (uno) Direttore dei Lavori opere edili e specialistiche, n. 1 (uno) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il gruppo di lavoro di cui sopra deve essere composto da professionalità distinte, fatte salve:

1) la possibilità di coincidenza tra direttore dei lavori e progettista architettonico e/o la coincidenza tra direttore dei lavori e progettista strutturale.

2) la previsione di cui all'art. 151 del D.P.R. 207/2010: nel caso in cui uno dei professionisti impegnati nell'ambito del gruppo di lavoro, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008, lo stesso potrà assumere direttamente la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il professionista indicato quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nell'ambito del gruppo di lavoro, deve essere dotato dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto il gruppo di lavoro richiesto è composto da un minimo di 2 (due) unità lavorative;

b) Il concorrente deve aver svolto negli ultimi dieci anni, servizi tecnici relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, ovvero affini ai lavori suddetti secondo i criteri di cui alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.4 del 25/02/2015, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione oggetto di gara, come di seguito indicato:

- Opere Edili	Ic	<u>€ 2'310'000,00</u>
(euro duemilioneitrecentodiecimila/00)		
ossia € 1'155'000 x 2		
- Impianto idrico-sanitario IIIa		<u>€ 190'000,00</u>
(euro centonovantamila/00)		

ossia € 95'000 x 2

- Impianto elettrico IIIc
(euro centotrentamila/00)

€ 130'000,00

ossia € 65'000 x 2.

8.2 Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, detto requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Nel caso di società trova applicazione l'art. 253, comma 15, del D.Lgs. 163/2006.

N.B. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, e dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 i **raggruppamenti temporanei** previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice **devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

8.3 Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

8.4 avvalimento

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., ogni soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato temporaneamente), definito "soggetto ausiliato" o "impresa ausiliata", può soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale sopra richiesti, avvalendosi, dei requisiti posseduti da un altro soggetto, definito "soggetto ausiliario" o "impresa ausiliaria".

9. SUBAPPALTO.

L'Affidatario è direttamente responsabile delle attività di progettazione oggetto dell'incarico e non potrà affidare a terzi l'esecuzione del progetto, fatta eccezione per le attività previste dall'art. 91, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e per le ipotesi in cui è ammesso il ricorso al subappalto o alla collaborazione di sostituti e ausiliari ai sensi dell'art. 2232 codice civile. Le relazioni specialistiche, compresa quella geologica, pertanto non sono subappaltabili. Esse dovranno essere redatte esclusivamente da professionisti inseriti nelle strutture di progettazione.

10. GARANZIE.

L'affidatario dovrà produrre quanto previsto al successivo punto 18.

11. L'OFFERTA: COMPOSIZIONE - CONTENUTO

I plichi esterni contenenti l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, devono pervenire integri entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno all'indirizzo : Comune di Calderara di Reno – Ufficio Protocollo - Piazza Marconi 7 40012 Calderara di Reno - Bologna – Italia.

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, compreso la consegna a mano, nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni.

La consegna dei plichi a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, presso l'Ufficio Relazioni Per il Pubblico - Protocollo del Comune di Calderara di Reno in Piazza Marconi, 7 a Calderara di Reno, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 8:00 alle ore 19,00.

Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile

garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti.

Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Relazioni Per il Pubblico - Protocollo del Comune di Calderara di Reno, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Si precisa che, quale che sia la modalità di consegna dei plichi scelta dai concorrenti (Servizio postale, Agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano) del giorno e ora di recapito dei plichi farà fede esclusivamente la ricevuta apposta sui plichi stessi da parte dell'Ufficio Relazioni Per il Pubblico - Protocollo.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.

Quindi, il recapito tempestivo dei plichi rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi esterni devono essere **non trasparenti e idoneamente sigillati** e devono recare all'esterno – oltre alle **informazioni relative all'operatore economico concorrente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'**oggetto della gara**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **identità plurisoggettiva** (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i **nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti**, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate con ceralacca o con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente "**A – Documentazione amministrativa**", "**B – Offerta tecnica**" e "**C – offerta economica**".

12. . L'OFFERTA (SEGUE): BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti e dichiarazioni:

12.1. Domanda di partecipazione, (MODELLO "A" o "C") sottoscritta dal concorrente; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i: la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, munito di idonei poteri, ed in tal caso va allegata la relativa procura.

12.2. Dichiarazione sostitutiva (MODELLO "A", "B" e/o "C") resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal concorrente o da un suo procuratore, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, anche ex art. 38, comma 5, del codice con la quale, **a pena di esclusione**, egli:

a) Dichiara l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e in particolare:

i. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei confronti del partecipante non è stato avviato alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ii. che nei confronti del partecipante non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

iii. che nei confronti del partecipante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è

comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

N.B. l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

iv. che il partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990. N. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

v. che il partecipante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

vi. che il partecipante non ha commesso grave negligenza o agito in malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Amministrazione Aggiudicatrice che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività lavorativa professionale;

vii. che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

viii. che il partecipante, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritto al casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

ix. che il partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

x. che il partecipante ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alle norme dettate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

xi. che nei confronti del partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

xii. che il partecipante non si trova nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale, i soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

xiii. che il partecipante non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

b) ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente indica tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun

soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

c) dichiara di non trovarsi nelle condizioni dell'art. 90, comma 8, D.Lgs. 163/2006;

d) dichiara che nei confronti del partecipante non sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

e) dichiara che nessuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 è cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, (ovvero) dichiara quale/i sia/siano il/i soggetti cessato/i dalla carica (specificare esattamente quale), nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara. In quest'ultimo caso dichiara in capo a costoro che non sussistono le condizioni di cui al precedente punto iii, della lett. a), salvo la dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

f) dichiara di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare dall'esercizio professionale;

g) dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010 (per le società di ingegneria) o i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 207/2010 (per le società professionali);

h) dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

i) (nel caso di società) dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, località, attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d'affari, capitale sociale (per gli operatori con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza);

j) (nel caso di società) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

k) (nel caso di società) attesta l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

l) (nel caso di società) dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura (ovvero) dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta e indica il concorrente (denominazione, ragione sociale e sede) con cui sussiste tale situazione;

m) (nel caso di consorzi stabili) di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006) indica ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, per quali consorziati il Consorzio concorre;

n) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti costituiti o costituendi) indica le quote percentuali di ciascun associato nel Raggruppamento;

o) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti costituendi) indica a quale soggetto del Raggruppamento, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

p) (nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti costituendi) assume l'impegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, **impegnandosi** altresì a costituire il Raggruppamento Temporaneo prima della sottoscrizione del contratto;

q) dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'onori e nella documentazione di gara tutta, ivi compresi gli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione Aggiudicatrice, www.comune.calderaradireno.bo.it sezione "Bandi di gara e contratti", nel corso della procedura di gara;

r) dichiara di accettare la circostanza per cui l'incarico oggetto del presente disciplinare, si concluderà solo all'approvazione degli atti di collaudo;

s) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le condizioni e di tutti gli oneri contrattuali;

t) attesta di aver preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sull'esecuzione del servizio sia sulla formulazione dell'offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

u) dichiara di aver effettuato uno studio approfondito di tutti i documenti posti a base di gara per l'affidamento dei servizi, di accettarli, di ritenerli adeguati e di ritenere le prestazioni di progettazione, direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e l'assistenza al collaudo eseguibili per il corrispettivo economico indicato nell'offerta presentata;

v) si impegna, se aggiudicatario, ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile e dal capitolato d'onere;

w) prende atto e accetta che gli importi dei servizi cui si riferiscono le prestazioni oggetto di gara, di cui al precedente punto 3 del presente Disciplinare e di qualunque altro documento di gara, non hanno valore negoziale, atteso che il prezzo dei servizi a base d'asta, determinato attraverso i predetti importi, diventerà fisso ed invariabile al netto della offerta formulata a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

x) indica l'indirizzo e-mail p.e.c. e il numero di fax (autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all'uso di tale strumento) ai sensi dei commi 5-bis e 5-quarques dell'art. 79 al quale inviare le comunicazioni in merito alla presente procedura, compresa l'eventuale richiesta di documentazione anche ai fini della comprova dei requisiti (in caso di Raggruppamento Temporaneo, costituito o costituendo, di Concorrenti indicare l'indirizzo pec e il numero di fax della capogruppo) (**Modello E**);

y) indica, per il gruppo di lavoro, il nome dei soggetti abilitati ai sensi dei rispettivi ordinamenti professionali che espletteranno i servizi posti a base di gara, nonché il nome del professionista incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. 81/2008, il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 di tale provvedimento;

12.3.1 Ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'Amministrazione Aggiudicatrice ne dà segnalazione all'Autorità.

12.3.2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione Aggiudicatrice esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

12.4. Dichiarazione (MODELLO "A" o "C"), sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, comprovante la **capacità tecnico professionale e tecnico organizzativa** dei prestatori di servizi di cui alla sezione III.2.2 lett. a) e b) del Bando di gara.

Per coloro che utilizzano l'AVVALIMENTO

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., ogni soggetto concorrente (singolo, consorziato o raggruppato temporaneamente), definito "soggetto ausiliato" o "impresa ausiliata", può soddisfare il possesso dei requisiti di ordine speciale sopra richiesti, avvalendosi dei requisiti posseduti da un altro soggetto, definito "soggetto ausiliario" o "impresa ausiliaria", nel rispetto di quanto qui di seguito indicato.

In tal caso, il soggetto ausiliato deve allegare alla documentazione di gara, la documentazione prescritta dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 .

La sottoscrizione delle Dichiarazioni dovrà avvenire ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., l'esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e quindi punite in base alla legge penale.

La sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara verrà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

12.5. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti **costituiti, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza** conferito al capogruppo, con atto pubblico o scrittura privata autentica, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del capogruppo, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto;

12.6 La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive vanno redatte preferibilmente sui modelli scaricabili dal sito internet dell'Amministrazione Aggiudicatrice

www.comune.calderaradireno.bo.it. La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000.

12.7 Nel caso di partecipanti costituiti da concorrenti raggruppati o da raggrupparsi, tutte le dichiarazioni sostitutive/certificazioni previste nel presente paragrafo, devono essere rese e sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce, o che costituirà, il raggruppamento. Le dichiarazioni possono essere rese e sottoscritte anche da procuratori muniti di idonei poteri e devono essere corredate da copia fotostatica leggibile del documento di identità e da idonea documentazione atta a comprovare il possesso di adeguati poteri da parte dei soggetti firmatari.

Nel caso di Consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 163/2006, tutte le dichiarazioni sostitutive/certificazioni previste nel presente paragrafo devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati indicati per i quali il Consorzio concorre.

12.8 Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c), m-ter) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti ivi indicati.

Tali dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte personalmente, dai soggetti previsti dalla suddetta norma anche per i consorziati indicati, per i quali il Consorzio concorre.

12.9 L'Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

12.10 Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori economici **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno **acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.**

13. L'OFFERTA (SEGUE): BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

13.1 La busta "B", confezionata come indicato al precedente punto 11 del presente disciplinare di gara e denominata "B – OFFERTA TECNICA" deve contenere, **a pena di esclusione**, quanto di seguito indicato:

13.1.1 Merito tecnico

Presentazione di n. 3 opere progettate e/o dirette in fase di esecuzione (Direzione Lavori) che il concorrente ritiene significative della propria capacità progettuale e/o di direzione lavori, scelte tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto di affidamento ed effettuate negli ultimi dieci anni. La presentazione dovrà riguardare almeno 1 opera progettata ed almeno 1 opera di cui si è eseguita la Direzione Lavori.

Per ogni opera presentata potrà essere presentato un elaborato singolo composto da un numero massimo di 3 (tre) schede se di formato A3 o di 6 (sei) se di formato A4, ordinato e numerato progressivamente.

Almeno un'opera progettata dovrà contenere soluzioni tecnologiche al fine del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili.

I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per ogni opera progettata e/o diretta il concorrente dovrà dichiarare se è stata predisposta/realizzata per l'intero o solo parzialmente. Gli interventi solo parzialmente progettati/diretti saranno valutati per il 50% del punteggio pieno, indipendentemente dalla percentuale di esecuzione da parte del concorrente.

Le opere presentate debbono essere state progettate e sottoscritte dal concorrente, salvo le attività per le quali la legge ammette il subappalto.

Nel caso in cui l'opera sia stata progettata dal concorrente riunito in raggruppamento temporaneo la valutazione riguarderà solamente la parte di opera personalmente progettata dal concorrente, sempre salvo le attività per le quali la legge ammette il subappalto. Tali circostanze dovranno essere dichiarate in sede di partecipazione alla gara.

Tale documentazione dovrà essere resa con dichiarazione su carta intestata del concorrente, consapevole delle conseguenze, anche di natura penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

13.1.2 Una relazione illustrativa finalizzata ad illustrare, con la dovuta precisione e concretezza e con specifico riferimento ai lavori da progettare, l'impostazione dell'incarico e le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio.

Essa dovrà comprendere:

- a) Un'adeguata analisi delle problematiche da affrontare nell'espletamento dell'incarico e delle soluzioni metodologiche, evidenziando, in particolare, l'approccio progettuale che s'intende proporre con riferimento alle metodologie da applicare, le caratteristiche tecnico - costruttive, funzionali ed estetiche delle opere, le problematiche della cantierabilità e quelle connesse al rispetto dei vincoli ambientali;
- b) L'individuazione delle risorse umane, con i relativi ruoli, e strumentali che s'intendono utilizzare per l'espletamento dell'incarico. Per i raggruppamenti temporanei devono essere specificate anche le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati, a pena di esclusione;
- c) L'eventuale indicazione delle prestazioni aggiuntive, che il concorrente s'impegna a fornire per migliorare la prestazione offerta, senza oneri aggiuntivi per questo Ente.

La relazione deve essere presentata in un massimo di 6 (sei) fasciate formato A4 ordinate e numerate progressivamente e deve essere sottoscritta dal professionista singolo, da tutti i componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri), dal legale rappresentante o procuratore della società di professionisti o d'ingegneria o del consorzio stabile. Nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti, la relazione deve essere sottoscritta dal capogruppo – mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente, la stessa deve essere sottoscritta da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente.

In relazione ai precedenti punti 13.1.1 e 13.1.2 si precisa che non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice gli elaborati eccedenti rispetto ai limiti dimensionali massimi previsti nel punto merito tecnico e nel punto relazione illustrativa.

13.1.3 Specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

13.2. L'offerta Tecnica di cui sopra costituirà parte integrante del Contratto/Disciplinare d'incarico.

13.3 Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere datata e sottoscritta dal concorrente.

13.3.1. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal mandatario.

13.3.2. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppandi.

Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice non sia uguale o superiore a 40 punti.

Si precisa che nell'offerta tecnica non dovranno essere presenti, pena l'esclusione, elementi propri dell'offerta economica né elementi dai quali possano trarsi indicazioni in merito al contenuto dell'offerta economica.

14. L'OFFERTA (SEGUE): BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

14.1. La busta C, confezionata come indicato al precedente punto 11 del presente Disciplinare di Gara e denominata "C - OFFERTA ECONOMICA", deve contenere, **a pena di esclusione,** il seguente documento:

- **(MODELLO "F") ribasso percentuale unico, in cifre ed in lettere, con non più di due decimali, sul prezzo dei servizi,** composto dall'onorario e dalle spese accessorie. Il Concorrente dovrà presentare tale ribasso percentuale unico, da applicare alla base di gara pari ad Euro 118.000,00 (IVA esclusa). Si precisa che il ribasso percentuale offerto sarà applicato, in prima istanza alla progettazione definitiva (base di gara Euro 45.000,00) e come meglio descritto all'art. 18 del Capitolato d'onori, agli altri servizi tecnici eventualmente affidati.
- **(MODELLO "F") ribasso percentuale unico, in cifre ed in lettere, senza decimali, relativo al tempo massimo** assegnato per l'espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva, **che comunque non potrà essere superiore al 20%** (art. 266 comma 1 lett. c del D.P.R. 207/2010), da applicarsi al tempo massimo assegnato per la progettazione definitiva (giorni 30) e per la progettazione esecutiva (giorni 60).

A propria discrezione, il concorrente (utilizzando il modello F) potrà offrire il prezzo per la prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tale offerta NON sarà oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.

15. L'OFFERTA: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

15.1 L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, ed i documenti di cui le stesse si compongono, dovranno essere datati e sottoscritti dal legale Rappresentante del Concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri.

15.2 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, Consorzi stabili di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006, L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, ed i documenti di cui le stesse si compongono, dovranno essere datati e sottoscritti, dal legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri), dalla mandataria nonché dal legale rappresentante sia del Consorzio Stabile che dei consorziati incaricati dell'esecuzione. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura.

15.3 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, ed i documenti di cui le stesse si compongono, dovranno essere datati e sottoscritti, dai Legali Rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento Temporaneo di

Concorrenti. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del Legale Rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura.

15.4 L'offerta di cui al precedente punto 11 deve pervenire alla sede dell'Amministrazione Aggiudicatrice entro il **termine perentorio del giorno 02 Dicembre 2015 ore 13.00, a pena di inammissibilità.**

15.5 L'offerta di tutti gli operatori che parteciperanno alla presente procedura sarà vincolante per gli stessi per almeno 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle offerte (02/12/2015) e **pertanto almeno sino al 30/5/2016 .**

16. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

16.1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinato, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali di seguito elencati.

Ai sensi dell'allegato "M" del D.P.R. 207/2010, l'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

$$K_i = A_i \cdot P_a + B_i \cdot P_b + C_i \cdot P_c + D_i \cdot P_d$$

Dove:

K_i: è il punteggio totale attribuito al concorrente *i*-esimo;

A_i, B_i, C_i, D_i : sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente *i*-esimo (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta);

P_a, P_b, P_c, P_d : sono i fattori ponderali di cui all'art. 266, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e indicati ai successivi punti 16.1.1 e 16.1.2 del presente disciplinare.

I coefficienti **A_i** e **B_i**, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) di cui al successivo punto 16.1.1, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del "confronto a coppie" seguendo le linee guida riportate nell'allegato "G" del D.P.R. 207/2010.

16.1.1 Relativamente **all'offerta tecnica** verranno attribuiti **max 65 punti**, come segue:

1) Merito tecnico **Pa = 39** **max punti 39 /**
100

criteri di valutazione:

a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva
max punti 5 (per ciascun progetto/DL)

Da esprimere nei seguenti sottopunteggi:

sufficiente = punti 2; buono = punti 3; ottimo = punti 4; eccellente = punti 5

b) importo delle opere progettate e/o dirette (escluse le somme a disposizione)
max punti 3 (per ciascun progetto/DL)

da assegnare seguendo le seguenti fasce d'importo:

- minore € 500.000,00= punti 1
- da € 500.000,00 a € 1.000.000,00= punti 2
- oltre € 1.000.000,00= punti 3

c) grado di affinità con l'intervento oggetto di affidamento
max punti 5 (per ciascun progetto/DL)

- per opere edili in generale = punti 1
- per opere di ristrutturazione di edifici residenziali esistenti = punti 3
- per opere di ristrutturazione di edifici pubblici = punti 5

La valutazione sarà effettuata con riferimento a ciascun progetto/DL presentato, sommando quindi il punteggio ottenuto. Al candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato sarà assegnato il

massimo dei punti previsti. Agli altri candidati il punteggio sarà attribuito applicando il seguente algoritmo:

$$\text{punteggio} = A_i * P_a = A_i \times 39 \quad \text{dove } A_i = \frac{\text{valutazione del singolo concorrente}}{\text{valutazione massima conseguita}}$$

2) Caratteristiche qualitative e metodologiche: **Pb=26** max punti 26 / 100

2) La relazione di offerta dovrà comprendere:

a) Un'adeguata analisi delle problematiche da affrontare nell'espletamento dell'incarico e delle soluzioni metodologiche, evidenziando, in particolare, l'approccio progettuale che s'intende proporre con riferimento alle metodologie da applicare, le caratteristiche tecnico - costruttive, funzionali ed estetiche delle opere, le problematiche della cantierabilità e quelle connesse al rispetto dei vincoli ambientali: **punti 10**

b) L'individuazione delle risorse umane, con i relativi ruoli, e strumentali che s'intendono utilizzare per l'espletamento dell'incarico. Per i raggruppamenti temporanei devono essere specificate anche le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati, a pena di esclusione: **punti 7**

c) L'eventuale indicazione delle prestazioni aggiuntive, che il concorrente s'impegna a fornire per migliorare la prestazione offerta, senza oneri aggiuntivi per questo Ente: **punti 9**

Il punteggio sarà attribuito, applicando il metodo del confronto a coppie. Il punteggio finale (**Bi*Pb**) sarà la somma dei 3 sub criteri citati applicando il seguente algoritmo:

$$\text{Punto a) punteggio} = 10 \times Y_a \quad \text{dove } Y_a = \frac{\text{valutazione del singolo concorrente}}{\text{valutazione massima conseguita}}$$

$$\text{Punto b) punteggio} = 7 \times Y_b \quad \text{dove } Y_b = \frac{\text{valutazione del singolo concorrente}}{\text{valutazione massima conseguita}}$$

$$\text{Punto c) punteggio} = 9 \times Y_c \quad \text{dove } Y_c = \frac{\text{valutazione del singolo concorrente}}{\text{valutazione massima conseguita}}$$

16.1.2 Relativamente all'offerta economica verranno attribuiti **max 35 punti**, in relazione:

- **Al ribasso percentuale offerto sul prezzo dei servizi**, di cui al 14 del presente Disciplinare. **Max Punti 30.**

I pesi attribuibili dalla Commissione per l'elemento in esame sono:

Peso massimo attribuibile = Prib, max = 30;

Il peso attribuibile al generico ribasso sarà determinato con la seguente formula:

$$Prib_i = 30 \times C_i$$

con:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

A_i = valore dell'offerta (*ribasso*) del concorrente *i*esimo
 A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti
 X = 0,85
 A_{max} = valore dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

- **Riduzione tempo sulla progettazione** di cui al punto 14 del presente disciplinare.
Tale ribasso in ogni caso non potrà essere superiore al 20% del tempo massimo assegnato (art. 266 comma 1 lett. c del D.P.R. 207/2010). **Max Punti 5.**

Peso massimo attribuibile = Ptemp max = 5, così determinato:

- per nessuna riduzione di tempo punti 0;
- per una riduzione massima del 20% punti 5;

Il peso attribuibile al generico ribasso sarà determinato con la seguente formula:

$$Ptemp_i = 5 \times D_i$$

con:

$$D_i = T_i / T_{medio}$$

dove:

D_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo

T_i = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente *i*esimo;

T_{medio} = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della Riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

La somma dei fattori ponderali sopra considerati determinerà il punteggio attribuibile dalla Commissione all'offerta esaminata. Tale punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio totale} = P_{tot} = P_{tecn} + P_{rib} + P_{temp}$$

Il punteggio totale non potrà superare il valore massimo 100.

16.2 L'offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si darà luogo a gara per migliorarla, ne sarà consentita in sede di gara la formulazione di altra offerta, neppure se integrativa o migliorativa.

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La **prima seduta pubblica** avrà luogo presso il Comune di Calderara di Reno **il giorno 3/12/2015 alle ore 10,00.** Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso il Comune e saranno comunicate a concorrenti mediante pubblicazione sul sito con almeno dodici ore di anticipo.

L' Autorità di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione Amministrativa", **in seduta pubblica** procede a:

a) verificare l'integrità dei plichi, la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente disciplinare di gara ed alla vigente normativa.

b) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;

c) verificare, ai sensi e per effetto dell'art. 36, comma 5, primo periodo, e dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere **b)** e **c)**, del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;

d) escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui – con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza di cause di immediata esclusione indicate ai seguenti articoli **21.1, 21.2.a e 21.2b**.

e) aprire le buste delle offerte tecniche (**busta "B"**) presentate dai concorrenti non immediatamente esclusi procedendo alla verifica formale dei documenti prodotti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, l'Autorità di gara richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore a **3 (tre) giorni**.

Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali si procederà all'**attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 e/o del comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 (e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria). L' Autorità di gara osserverà le disposizione previste dall'art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

Alla conclusione dell'eventuale sub-procedimento sopra indicato si procederà alla convocazione di **una nuova seduta pubblica** nel corso della quale si renderanno noti gli esiti dello stesso.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle **buste "A" e "B"**, si caratterizzano come "sub-procedimenti presupposti" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di valutazione delle offerte tecniche e di apertura delle buste contenenti le offerte economiche – avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

Verifica dei requisiti generali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i. La L'Autorità di gara procede: all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione alle Autorità competenti.

Valutazione delle offerte tecniche

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti delle offerte tecniche di cui alla "Busta B – Offerta tecnica", presentate dai concorrenti ammessi e ad assegnare i punteggi relativi, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

La valutazione delle offerte tecniche è effettuata, **per ciascun elemento di valutazione** seguendo le linee guida di cui agli allegati "M" e "G" del D.P.R. 207/2010 così come esplicitato nel presente Disciplinare di gara

Apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica**, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all'apertura della busta C offerta economica contenenti le offerte relative al ribasso sul prezzo e al tempo.

A questa fase avranno accesso i soli soggetti concorrenti che abbiano conseguito un punteggio complessivo, per l'offerta tecnica, almeno pari o superiore a 40 punti.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti si provvederà alla formazione della graduatoria di gara in ordine decrescente e sarà individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa, corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne da comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

L'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Aggiudicazione provvisoria, verifica del possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese

La stazione appaltante, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del secondo in graduatoria alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e acquisendo "tradizionalmente" i certificati e i documenti non acquisibili mediante detto sistema.

Insussistenza dei requisiti generali e/o accertamento di false dichiarazioni nei confronti del concorrente aggiudicatario e/o di altri concorrenti che seguono in graduatoria

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario (primo in graduatoria) e/o di altri concorrenti che seguono in graduatoria, si verifichi/no l'insussistenza dei requisiti generali e/o si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo/i dalla presente gara e alle segnalazione dovute alle Autorità competenti.

18. ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO IN ORDINE A GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

18.1 Secondo quanto previsto dalla determinazione n. 4/2015 dell'ANAC, non è dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in capo all'aggiudicatario.

18.2 Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, l'incaricato, a far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo, dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale, per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione da parte del professionista della polizza di garanzia esonera l'amministrazione dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a 1 (uno) milione di euro.

19. VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA.

19.1 In caso di revoca o di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto stipulato con l'aggiudicatario è fatta salva la facoltà di cui all'art. 81, comma 3. D.Lgs. 163/2006; l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria fino al quinto migliore offerente ex art. 140 D. Lgs. 163/2006.

19.2 Entro i termini di validità dell'offerta, ciascun concorrente classificato in posizione utile nella graduatoria finale di merito è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause che impediscano la stipulazione del contratto. Oltre i termini di validità dell'offerta economica il concorrente eventualmente interpellato dall'Amministrazione Aggiudicatrice per subentrare nell'aggiudicazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

19.3 L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, compreso il Bando di Gara ed il presente Disciplinare di Gara, di non aggiudicare e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, richieste ed accezioni di alcun genere e tipo.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Calderara di Reno, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure

strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare nonché responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Finanziario.

21 CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E ALTRE DICHIARAZIONI CHE NON COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

Si puntualizza che, relativamente al presente disciplinare di gara, **si configurano due fattispecie di cause di esclusione dalla gara:**

- **esclusione immediata**, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (**Sezione I**);
 - **esclusione, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38** del D.Lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (**Sezione II**);
- E' altresì richiesto al concorrente di produrre **altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara (Sezione III).**

Sezione I Cause di esclusione immediata

21.1. Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

- presenza di una o più della cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- mancanza dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al punto III 2.2. del bando di gara
- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 8, d.lgs. cit. dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.>>.
- mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici – di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituiti o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;
- partecipazione multipla di consorziati e raggruppati ai sensi:
 - dell'art. 36, comma 5 d.lgs. cit., per i consorzi stabili
 - dell'art. 37, comma 7 primo periodo d.lgs. cit. , per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
 - dell'art. 37, comma 7 secondo periodo d.lgs. cit., per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) codice.
- Omesso rimedio alle **irregolarità essenziali** indicate al successivo paragrafo 21.3 **entro il termine perentorio di 3 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.**

Per omesso rimedio si intende sia la mancata risposta dell'operatore economico entro il termine perentorio di cui sopra, che una risposta totalmente carente ed inidonea a regolarizzare l'inadempimento essenziale. Nel caso in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo, si procederà all'immediata esclusione del concorrente.

Rappresenta, inoltre, causa di immediata esclusione la circostanza che dalla documentazione prodotta dall'operatore economico (compresa l'istanza di partecipazione) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso ed, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

21.2) Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nel presente paragrafo 21.2) [suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 21.2.a) ed il 21.2.b)] sono elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.- come nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte ed inoltre altre irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione dettagliatamente indicati nei due seguenti sottoparagrafi 21.2.a) e 21.2.b).

21.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta - difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali delle offerte - offerte plurime, condizionate od in aumento.

- Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

- Mancata sottoscrizione dell'offerta economica

Il difetto di sottoscrizione dell'offerta - cui ci si riferisce nel presente punto come elemento non sanabile che implica l'immediata esclusione - riguarda la mancata sottoscrizione dell'offerta economica. Infatti, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica - anche al fine di prevenire ed evitare comportamenti collusivi fra le imprese in graduatoria ed in particolare fra le prime della graduatoria stessa - non si ritiene suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara.

L'accertamento della mancata sottoscrizione dell'offerta economica, a differenza della mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara e dell'offerta tecnica -non può considerarsi sanabile tramite il soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto, collocandosi in una fase finale della procedura di aggiudicazione nella quale sono pubblicamente noti: i soggetti partecipanti ed ammessi, le relative offerte e valutazioni conseguite, l'ammetterne la regolarizzazione (seppure con l'applicazione della sanzione pecuniaria) potrebbe consentire o favorire accordi collusivi e/o accentramenti dei centri decisionali volti ad alterare e/o orientare gli esiti di gara.

Si precisa altresì che nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente; la mancata sottoscrizione di uno o più soggetti non è suscettibile di soccorso istruttorio e comporta l'automatica ed immediata esclusione dalla presente gara.

E' causa di esclusione immediata anche la mancanza della procura all'interno della busta contenente l'offerta economica, nel caso di sottoscrizione dell'offerta medesima, da parte di un **procuratore** del legale rappresentante. Si precisa che tale adempimento non è necessario qualora la procura da parte dello stesso soggetto sia stata allegata nella busta A) contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive e/o nella busta B) contenente l'offerta tecnica.

- Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o delle offerte tecniche

Saranno inoltre considerate come carenze sostanziali e non sanabili del contenuto delle offerte tecniche o economiche tutte quelle mancanze di parti fondamentali, espressamente richieste a pena di esclusione nel bando di gara, dell'offerta tecnica o economica la cui eventuale integrazione e/o regolarizzazione comporterebbe una vera e propria modificazione/integrazione dei profili sostanziali dell'offerta stessa con palese violazione, fra gli altri, del principio di immodificabilità delle offerte e/o proposte contrattuali formulate.

- Offerte condizionate, plurime ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate.

L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione.

Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara.

E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione così come stabilito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

21.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda/istanza di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste

lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. **Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;**

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle altre buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione del concorrente, che sarà debitamente motivata.

Al contrario, non costituiscono cause legittime di esclusione, *inter alia*:

1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

3. la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009). Risultano improntati a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento.

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione predetto si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del plico, come prescritto dal disciplinare; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica" di eventuali elaborati contenenti riferimenti economici comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio dell'offerta economica. Tali elaborati dovranno essere inseriti e presentati solo ed esclusivamente nella busta C) contenente l'offerta economica.

Sezione II

Cause di esclusione che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 e del comma 1-ter dell'art. 46 dello stesso d.lgs. 163/2006.

21.3. Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e con comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo 21.3) sono elencati in modo tassativo tutti gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 2-bis e dall'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dell'applicazione, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita in Euro 200,00 (euro duecento)**. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificare come irregolarità essenziale nel presente paragrafo 21.3. Il mancato pagamento della sanzione conseguente ad una o più irregolarità essenziali stabile nel presente paragrafo 21.3 non comporterà l'esclusione della presente gara. La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e/o valutazione, richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria direttamente all'operatore economico, oppure escutere l'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria oppure tramite altre forme di recupero del credito previste dall'ordinamento oppure, nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario, trattenerlo dal primo pagamento utile.

In particolare con riferimento alla presente procedura di gara, si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle seguenti ipotesi:

- la mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riferita in via generale a tutti i requisiti previsti dalla suddetta norma e non all'indicazione analitica e puntuale di ogni singola situazione ostativa ivi contemplata (per esempio non sarà considerata irregolarità essenziale la mancata indicazione dei nominativi e generalità dei soggetti muniti di poteri negoziali e/o di legale rappresenta dell'operatore, ecc.).

Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara e senza necessità dell'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato art. 38, lettera c);

- la mancata indicazione delle condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, richieste nel primo periodo del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1, del citato articolo 38, **fatta eccezione per l'omissione di reati palesemente irrilevanti e non pertinenti con l'attività professionale o la moralità professionale degli offerenti;**

- con riferimento al comma 1 della lettera m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 la mancata dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla procedura di gara, ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

- Mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa.

Nel caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) la mancata indicazione delle quote di servizi assunte da ciascun soggetto del costituendo o costituito RTI o consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di **RTI e/o consorzi ordinari di concorrenti e/o GEIE e/o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete** (di cui alle lettere d), e), e-bis), ed f) dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006), **costituendi, l'omissione:**

- dell'espressione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione, si costituirà il raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti;

- della dichiarazione di impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;

Nel caso di avvalimento, il contratto di avvalimento e le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), g) dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006; (si puntualizza invece che la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice), poiché afferisce al possesso del requisito alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta, non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata).

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) o c), del D.Lgs. 163/2006, **la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione sintetica da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.** La presente ipotesi non si configura in caso di consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 che dichiarano di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto dell'appalto direttamente in proprio.

- **la mancata presentazione delle dichiarazioni previste al punto 12 (busta A Documentazione amministrativa) lettere dalla q alla w).**

- **la mancata presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario**, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

- in caso di partecipazione sotto forma di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, **la mancata produzione del contratto di rete e le relative dichiarazioni richieste dal presente disciplinare.**

- **la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A).**

- **la mancanza della procura** nel caso di istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive del concorrente e del consorziato da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione alla gara e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta a).

- **la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara del concorrente delle dichiarazioni sostitutive e dell'offerta tecnica - oppure la sottoscrizione dell'istanza con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.**

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione dell'istanza - da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

Si specifica che **la sottoscrizione** deve essere **apposta in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'istanza/offerta di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce all'istanza, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale l'istanza stessa è contenuta, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'istanza o dell'offerta tecnica, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda, invece, la mancata sottoscrizione dell'offerta economica si rinvia a quanto prescritto al precedente punto 21.2.a).

In caso di R.T.I. costituendo:

- la mancanza della sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e dell'offerta tecnica, di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si precisa che la mancanza dei dati che la stazione appaltante dovrà acquisire tramite le dichiarazioni o gli elementi essenziali richiesti nel presente articolo 21.3, comporterà irregolarità essenziale, fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in sede di gara.

Sezione III

Altre Dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara

21.4. Altre dichiarazioni che non comportano l'esclusione dalla gara

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nei precedenti punti 21.1, 21.2.a), 21.2.b) e 21.3, saranno considerate come **"irregolarità non essenziali"** che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria. Resta fermo, in determinati casi di volta in volta chiariti in specifici punti dei documenti di gara, l'obbligo degli operatori economici di regolarizzare tutte quelle mancanze, incompletezze o irregolarità che sebbene non siano state qualificate come "essenziali" sono tuttavia sottese alla tutela di specifici interessi della stazione appaltante come tali qualificabili come interessi pubblici.

In particolare la mancanza delle seguenti dichiarazioni non comporterà l'esclusione dalla gara:

- dichiarazione relativa al subappalto;
- dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti dal presente disciplinare di gara;

per le sole cooperative:

- la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative
- dichiarazione dei mezzi che il Comune di Calderara di Reno utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio;
- dichiarazione relativa all'autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara.
- la mancata allegazione del **Documento PASSOE** oppure presentato ma irregolare, di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.
- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa.

22. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

- a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;
- b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Calderara di Reno, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente.
- d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi vigenti;
- g) ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento;
- h) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)

- i) ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di Calderara di Reno per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dalla posta elettronica certificata.** La stazione appaltante si riserva anche di inoltrare le comunicazioni per fax, tramite posta oppure mediante combinazione di tali mezzi.

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio numero fax. Qualora il concorrente non disponga nemmeno di fax dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante e il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante dovrà dare contestuale notizia, ai sensi e per effetto dell'art. 79, comma 5-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'avvenuto invio a mezzo posta delle comunicazioni stesse.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Disciplina dell'accesso agli atti)

j) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nella busta "A".

Relativamente alle offerte tecniche contenute nelle buste "B", si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dal terzo periodo del comma 5-quater, dello stesso art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al concorrente è richiesto di indicare precisamente, nell'ambito della propria offerta tecnica inclusa nella busta "B", le eventuali parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova.

Si precisa che - in mancanza di una specifica indicazione, accompagnata da adeguata motivazione, delle eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali - la stazione appaltante consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di offerta. Non saranno prese in considerazione generiche ed immotivate dichiarazioni di opposizione all'accesso della propria offerta tecnica e, pertanto, in assenza di una specifica individuazione delle parti dell'offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali unitamente ad esaustiva motivazione, la stazione appaltante concederà l'accesso a tutta la documentazione prodotta.

DOCUMENTAZIONE DI GARA:

1) **Bando di Gara;**

2) **Disciplinare di Gara;**

3) **Capitolato d'oneri;**

4) **Modelli per la partecipazione alla gara** (art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006):

• **Modelli A** - Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto, suddivisa in:

Modello A.1 - Dichiarazione cumulativa: assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – PER CONCORRENTI SINGOLI – PER ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI;

Modello A.2 - Dichiarazione cumulativa: assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione - PER SOCIETA DI PROFESSIONISTI - PER SOCIETA' DI INGEGNERIA - PER SOCIETA' CONSORTILI;

Modello A.3 - dichiarazione del candidato attestante il ricorso all'avvalimento;

• **Modelli B** - Dichiarazioni soggettive (art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006), suddivisa in:

Modello B.1 - Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali - PER SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di dichiarare l'assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000)

Modello B.2 - Dichiarazione INDIVIDUALE presenza misure di prevenzione o condanne penali - PER SOGGETTI IN CARICA

Modello C - Dichiarazione cumulativa: assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – PER OPERATORE ECONOMICO CONSORZIATO A CONSORZIO STABILE.

Modello D - Distinta lavori per i quali sono stati eseguiti i servizi tecnici.

Modello E - Dichiarazione elezione domicilio.

Modello F – OFFERTA ECONOMICA - modello di offerta economica.

5) Ulteriore documentazione posta a disposizione dei concorrenti - il progetto preliminare approvato composto dalle seguenti tavole:

Tav. n. 01 “Relazione tecnico-illustrativa”;

Tav. n. 02 “Inquadramento area”;

Tav. n. 03 “Planimetria generale”;

Tav. n. 04 “Individuazione aree di intervento”;

Tav. n. 05 “Planimetria parco Morello – stato di fatto”;

Tav. n. 06 “Planimetria parco Morello - progetto”;

Tav. n. 07 “Area scolastica – stato di fatto”;

Tav. n. 08 “Area scolastica - progetto”;

Tav. n. 09 “Stima dei lavori”.

Calderara di Reno, 3 Novembre 2015

In sostituzione del Resp. Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Beatrice Bonaccorso